AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg.to il 18 GIU. 2020 al N° 1851 Priv.S.3^ 2° orig

Esatti € esente

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
M. Casadori

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Treviso
Ufficio territoriale di Treviso

CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI COMUNE DI PAESE APS

STATUTO ASSOCIATIVO
CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI DI PAESE APS

ART. 1 - (Denominazione e sede) E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI DI PAESE APS".

Esso è associazione di promozione sociale, apartitica e aconfessionale ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale in Viale Panizza 6, nel Comune di Paese (TV).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberata dall'Assemblea.

In entrambi i casi, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto) L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto) Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto) Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività) L'associazione esercita in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi ad oggetto:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Tali attività saranno promosse mediante la realizzazione delleseguenti azioni:

- 1 Attività ricreative; gioco delle carte, birilli, bocce, tornei, con altre realtà.
- 2 Gite organizzate; di carattere ricreativo – culturale con visite guidate a musei Pinacoteche gallerie d'arte ed altro
- 3 Riunioni e incontri culturali; su tematiche varie
- 4 Enogastronomia; Con pranzi, cene, grigliate, rinfreschi ecc.
- 5 Volontariato e sociale;un nuovo modello associazionistico totalmente improntato al sociale, grazie a progetti e iniziative che coinvolgono tutta la cittadinanza.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalle norme applicabili. La loro individuazione
sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - (Ammissione) Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato o, se minorenne, da chi ne ha la responsabilità genitoriale.
La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
I soci sono tenuti a versare le quote associative annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.
Inoltre è facoltà di ciascun socio erogare contribuzioni volontarie straordinarie, oltre alle quote associative ordinarie.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
Le quote associative sono intrasmissibili.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci) I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge. Sono inoltre ammessi i rimborsi disciplinati dal comma 4 dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare le quote associative secondo l'importo stabilito.

ART. 8 - (Qualità di volontario) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, fermo restando il diritto di rimborso dalle spese come disciplinato nel precedente articolo 7.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio) Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o cessando di versare le quote associative nei termini stabiliti dagli organi sociali, senza giustificato motivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, chiedere che l'Assemblea si pronunci in appello, in occasione della successiva convocazione.

È comunque facoltà del socio il ricorso al giudice ordinario, nei termini di legge.

ART. 10 - (Organi sociali) Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Vicepresidente,
- Segretario,
- Tesoriere,
- Organo di controllo (eventualmente nominato nei casi previsti dalla legge),
- Organo di revisione (eventualmente nominato nei casi previsti dalla legge).

ART. 11 - (Assemblea) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'associazione oppure a mezzo lettera, fax, e-mail, sms o altro mezzo informatico o telefonico purché spedita/divulgata ad un recapito fornito dal socio e risultante dal Libro dei Soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la revoca del Presidente e lo scioglimento dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea) L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in appello sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può adottare delibere esclusivamente sui punti espressamente all'ordine del giorno della seduta.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- revoca l'incarico al Presidente con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei ¾ (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto.

ART. 14 - (Verbalizzazione) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario oppure, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da numero di 11 membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti di mandati. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea straordinaria in apposita seduta.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo) E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un componente scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti) E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
E' formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- quote associative ordinarie e straordinarie;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - (Bilancio) I documenti di bilancio sono annuali e decorrono dal 1 gennaio di ogni anno al 31 dicembre.
Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 - (Bilancio sociale) E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Personale retribuito) L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - (Assicurazione dei volontari) I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13.
In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Disposizioni finali) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.